

COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Reg. Gen

n.

data

Reg. Sett.

n. 16

data 08-06-2022

OGGETTO:

Determinazione limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020. Anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il determinazione sindacale n. 14 del 06 Dicembre 2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

Rilevato che, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:

"1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...)"

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

"3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Montallegro appartiene alla fascia demografica "B" (popolazione al **31.12.2020**: n. 1.730 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60% (A);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,60% (B);

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti **2018-2020** e dal bilancio di previsione finanziario annualità **2020**, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Montallegro è pari al 43,67%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);

Preso atto che tale valore è superiore al valore di rientro della maggiore spesa (B).

Rilevato quindi che per l'anno **2022**:

- il tetto massimo della spesa di personale è pari al valore certificato nel rendiconto dell'anno **2020**: € 835.239,33 (v. punto I) in All. 1);
- è necessario che il Consiglio comunale programmi un percorso di riduzione della soglia percentuale per rientrare in un valore inferiore a (B), incrementando le entrate correnti e/o riducendo le spese di personale;
- nel frattempo, peraltro, l'ente può assumere rispettando il limite di spesa precedente, nonché il *turn over* disponibile;

Visto il prospetto: All. 1): *Calcolo del limite di spesa per assunzioni (v. mod. 94769.1.05-RGS)*;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;


Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di rilevare che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel **2022** al Comune di Montallegro è pari al 31,87%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);
- 2) di prendere atto che tale valore è superiore al valore di rientro della maggiore spesa (**B**);
- 3) di dichiarare pertanto che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno **2022** è pari a € 835.239,33 come risulta dal prospetto all. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il dipendente Antonio Salvatore Piro;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale nonché al Sindaco, all'Assessore al personale e al Segretario comunale, ed al Responsabile del Settore Primo per quanto di competenza;

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Antonio Salvatore Piro



ARERI EX ART. 12 L.R. N. 30/2000

Parere favorevole per la regolarità tecnica:

Il Responsabile del Settore

dott. Antonio Salvatore Piro



Parere favorevole per la regolarità contabile:

Il Responsabile del Settore

dott. Antonio Salvatore Piro



Calcolo del limite di spesa per l'assunzione di personale all'anno	
ANNO	FASCIA
2022	
ANNO	VALORE
2020	2.395
ANNO	VALORE
2021	1.145.290,48 €
2022	3.007.698,12 €
2023	3.023.325,02 €
2024	3.102.214,96 €
2025	3.181.104,90 €
2026	3.260.000,84 €
2027	3.338.896,78 €
2028	3.417.792,72 €
2029	3.496.688,66 €
2030	3.575.584,60 €
2031	3.654.480,54 €
2032	3.733.376,48 €
2033	3.812.272,42 €
2034	3.891.168,36 €
2035	3.970.064,30 €
2036	4.048.960,24 €
2037	4.127.856,18 €
2038	4.206.752,12 €
2039	4.285.648,06 €
2040	4.364.544,00 €
2041	4.443.440,00 €
2042	4.522.336,00 €
2043	4.601.232,00 €
2044	4.680.128,00 €
2045	4.759.024,00 €
2046	4.837.920,00 €
2047	4.916.816,00 €
2048	4.995.712,00 €
2049	5.074.608,00 €
2050	5.153.504,00 €
2051	5.232.400,00 €
2052	5.311.296,00 €
2053	5.390.192,00 €
2054	5.469.088,00 €
2055	5.547.984,00 €
2056	5.626.880,00 €
2057	5.705.776,00 €
2058	5.784.672,00 €
2059	5.863.568,00 €
2060	5.942.464,00 €
2061	6.021.360,00 €
2062	6.100.256,00 €
2063	6.179.152,00 €
2064	6.258.048,00 €
2065	6.336.944,00 €
2066	6.415.840,00 €
2067	6.494.736,00 €
2068	6.573.632,00 €
2069	6.652.528,00 €
2070	6.731.424,00 €
2071	6.810.320,00 €
2072	6.889.216,00 €
2073	6.968.112,00 €
2074	7.047.008,00 €
2075	7.125.904,00 €
2076	7.204.800,00 €
2077	7.283.696,00 €
2078	7.362.592,00 €
2079	7.441.488,00 €
2080	7.520.384,00 €
2081	7.599.280,00 €
2082	7.678.176,00 €
2083	7.757.072,00 €
2084	7.835.968,00 €
2085	7.914.864,00 €
2086	7.993.760,00 €
2087	8.072.656,00 €
2088	8.151.552,00 €
2089	8.230.448,00 €
2090	8.309.344,00 €
2091	8.388.240,00 €
2092	8.467.136,00 €
2093	8.546.032,00 €
2094	8.624.928,00 €
2095	8.703.824,00 €
2096	8.782.720,00 €
2097	8.861.616,00 €
2098	8.940.512,00 €
2099	9.019.408,00 €
2100	9.098.304,00 €
2101	9.177.200,00 €
2102	9.256.096,00 €
2103	9.334.992,00 €
2104	9.413.888,00 €
2105	9.492.784,00 €
2106	9.571.680,00 €
2107	9.650.576,00 €
2108	9.729.472,00 €
2109	9.808.368,00 €
2110	9.887.264,00 €
2111	9.966.160,00 €
2112	10.045.056,00 €
2113	10.123.952,00 €
2114	10.202.848,00 €
2115	10.281.744,00 €
2116	10.360.640,00 €
2117	10.439.536,00 €
2118	10.518.432,00 €
2119	10.597.328,00 €
2120	10.676.224,00 €
2121	10.755.120,00 €
2122	10.834.016,00 €
2123	10.912.912,00 €
2124	10.991.808,00 €
2125	11.070.704,00 €
2126	11.149.600,00 €
2127	11.228.496,00 €
2128	11.307.392,00 €
2129	11.386.288,00 €
2130	11.465.184,00 €
2131	11.544.080,00 €
2132	11.622.976,00 €
2133	11.701.872,00 €
2134	11.780.768,00 €
2135	11.859.664,00 €
2136	11.938.560,00 €
2137	12.017.456,00 €
2138	12.096.352,00 €
2139	12.175.248,00 €
2140	12.254.144,00 €
2141	12.333.040,00 €
2142	12.411.936,00 €
2143	12.490.832,00 €
2144	12.569.728,00 €
2145	12.648.624,00 €
2146	12.727.520,00 €
2147	12.806.416,00 €
2148	12.885.312,00 €
2149	12.964.208,00 €
2150	13.043.104,00 €
2151	13.122.000,00 €
2152	13.200.896,00 €
2153	13.279.792,00 €
2154	13.358.688,00 €
2155	13.437.584,00 €
2156	13.516.480,00 €
2157	13.595.376,00 €
2158	13.674.272,00 €
2159	13.753.168,00 €
2160	13.832.064,00 €
2161	13.910.960,00 €
2162	13.989.856,00 €
2163	14.068.752,00 €
2164	14.147.648,00 €
2165	14.226.544,00 €
2166	14.305.440,00 €
2167	14.384.336,00 €
2168	14.463.232,00 €
2169	14.542.128,00 €
2170	14.621.024,00 €
2171	14.700.920,00 €
2172	14.779.816,00 €
2173	14.858.712,00 €
2174	14.937.608,00 €
2175	15.016.504,00 €
2176	15.095.400,00 €
2177	15.174.296,00 €
2178	15.253.192,00 €
2179	15.332.088,00 €
2180	15.410.984,00 €
2181	15.489.880,00 €
2182	15.568.776,00 €
2183	15.647.672,00 €
2184	15.726.568,00 €
2185	15.805.464,00 €
2186	15.884.360,00 €
2187	15.963.256,00 €
2188	16.042.152,00 €
2189	16.121.048,00 €
2190	16.200.944,00 €
2191	16.279.840,00 €
2192	16.358.736,00 €
2193	16.437.632,00 €
2194	16.516.528,00 €
2195	16.595.424,00 €
2196	16.674.320,00 €
2197	16.753.216,00 €
2198	16.832.112,00 €
2199	16.911.008,00 €
2200	16.989.904,00 €
2201	17.068.800,00 €
2202	17.147.696,00 €
2203	17.226.592,00 €
2204	17.305.488,00 €
2205	17.384.384,00 €
2206	17.463.280,00 €
2207	17.542.176,00 €
2208	17.621.072,00 €
2209	17.700.968,00 €
2210	17.779.864,00 €
2211	17.858.760,00 €
2212	17.937.656,00 €
2213	18.016.552,00 €
2214	18.095.448,00 €
2215	18.174.344,00 €
2216	18.253.240,00 €
2217	18.332.136,00 €
2218	18.411.032,00 €
2219	18.490.928,00 €
2220	18.569.824,00 €
2221	18.648.720,00 €
2222	18.727.616,00 €
2223	18.806.512,00 €
2224	18.885.408,00 €
2225	18.964.304,00 €
2226	19.043.200,00 €
2227	19.122.096,00 €
2228	19.201.992,00 €
2229	19.280.888,00 €
2230	19.359.784,00 €
2231	19.438.680,00 €
2232	19.517.576,00 €
2233	19.596.472,00 €
2234	19.675.368,00 €
2235	19.754.264,00 €
2236	19.833.160,00 €
2237	19.912.056,00 €
2238	19.990.952,00 €
2239	20.069.848,00 €
2240	20.148.744,00 €
2241	20.227.640,00 €
2242	20.306.536,00 €
2243	20.385.432,00 €
2244	20.464.328,00 €
2245	20.543.224,00 €
2246	20.622.120,00 €
2247	20.701.016,00 €
2248	20.779.912,00 €
2249	20.858.808,00 €
2250	20.937.704,00 €
2251	21.016.600,00 €
2252	21.095.496,00 €
2253	21.174.392,00 €
2254	21.253.288,00 €
2255	21.332.184,00 €
2256	21.411.080,00 €
2257	21.490.976,00 €
2258	21.569.872,00 €
2259	21.648.768,00 €
2260	21.727.664,00 €
2261	21.806.560,00 €
2262	21.885.456,00 €
2263	21.964.352,00 €
2264	22.043.248,00 €
2265	22.122.144,00 €
2266	22.201.040,00 €
2267	22.280.936,00 €
2268	22.359.832,00 €
2269	22.438.728,00 €
2270	22.517.624,00 €
2271	22.596.520,00 €
2272	22.675.416,00 €
2273	22.754.312,00 €
2274	22.833.208,00 €
2275	22.912.104,00 €
2276	22.991.000,00 €
2277	23.070.896,00 €
2278	23.149.792,00 €
2279	23.228.688,00 €
2280	23.307.584,00 €
2281	23.386.480,00 €
2282	23.465.376,00 €
2283	23.544.272,00 €
2284	23.623.168,00 €
2285	23.702.064,00 €
2286	23.780.960,00 €
2287	23.859.856,00 €
2288	23.938.752,00 €
2289	24.017.648,00 €
2290	24.096.544,00 €
2291	24.175.440,00 €
2292	24.254.336,00 €
2293	24.333.232,00 €
2294	24.412.128,00 €
2295	24.491.024,00 €
2296	24.570.920,00 €
2297	24.649.816,00 €
2298	24.728.712,00 €
2299	24.807.608,00 €
2300	24.886.504,00 €
2301	24.965.400,00 €
2302	25.044.296,00 €
2303	25.123.192,00 €
2304	25.202.088,00 €
2305	25.280.984,00 €
2306	25.359.880,00 €
2307	25.438.776,00 €
2308	25.517.672,00 €
2309	25.596.568,00 €
2310	25.675.464,00 €
2311	25.754.360,00 €
2312	25.833.256,00 €
2313	25.912.152,00 €
2314	25.991.048,00 €
2315	26.070.944,00 €
2316	26.149.840,00 €
2317	26.228.736,00 €
2318	26.307.632,00 €
2319	26.386.528,00 €
2320	26.465.424,00 €
2321	26.544.320,00 €
2322	26.623.216,00 €
2323	26.702.112,00 €
2324	26.781.008,00 €
2325	26.860.904,00 €
2326	26.939.800,00 €
2327	27.018.696,00 €
2328	27.097.592,00 €
2329	27.176.488,00 €
2330	27.255.384,00 €
2331	27.334.280,00 €
2332	27.413.176,00 €
2333	27.492.072,00 €
2334	27.570.968,00 €
2335	27.649.864,00 €
2336	27.728.760,00 €
2337	27.807.656,00 €
2338	27.886.552,00 €
2339	27.965.448,00 €
2340	28.044.344,00 €
2341	28.123.240,00 €
2342	28.202.136,00 €
2343	28.281.032,00 €
2344	28.360.928,00 €
2345	28.439.824,00 €
2346	28.518.720,00 €
2347	28.597.616,00 €
2348	28.676.512,00 €
2349	28.755.408,00 €
2350	28.834.304,00 €

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale e, del responsabile della pubblicazione Online

a t t e s t a

che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 26.06.2015, n.11 è pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'albo pretorio Online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 32 della legge 18.06.2009, n.69, sul sito istituzionale del Comune. Lo stesso ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, viene pubblicato per estratto ai fini della pubblicità/notizia nella apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Montallegro, li _____

Estremi della pubblicazione

Albo n. ____ del _____

pubbl. Art.18 l.r. 22/2008 _____

Il Responsabile Albo Online

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
